



Regolamento Prestazioni aggiuntive personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia anno 2018.

Periodo di riferimento: dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il D.L. 12 Novembre 2001 n. 402 convertito con L. 8/1/2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, prevede in caso di accertata impossibilità a ricoprire posti di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica mediante procedure concorsuali, che le Aziende del SSN possono remunerare al personale dipendente prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio.

In aggiunta la DGRM n. 1072/2002 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002 recante Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario- alle aziende ed Enti del SSR" prevede l'obbligo di garantire prioritariamente adeguati standard di assistenza nelle UUOO di degenza nelle quali la carenza del predetto personale o l'assenza prolungata di due o più unità rende problematica l'organizzazione dei turni assistenziali. Le Prestazioni Orarie Aggiuntive (POA) vengono utilizzate con lo scopo di:

- garantire i livelli assistenziali e assicurare la sostituzione del personale infermieristico e tecnico in caso di assenze per malattia, infortuni, congedi parentali e aspettative nel periodo estivo;
- garantire il pubblico servizio previsto dai LEA in particolari circostanze in cui è necessario dare risposte immediate e di durata temporanea ai bisogni urgenti dei cittadini attraverso prestazioni altamente complesse che richiedono continuità di competenze.

Le POA si utilizzano di norma più frequentemente nelle aree di degenza/servizi in cui è necessario garantire la copertura H24 e H12 in cui le caratteristiche di infungibilità delle specifiche competenze di personale sanitario, con relativo patrimonio di professionalità derivante da esperienza e formazione, richiedono soluzioni tempestive coerenti con la necessità di garantire la continuità del servizio e contestualmente assicurare gli istituti contrattuali.

Si può ricorrere alle POA solo dopo aver percorso le altre opportunità di tipo gestionale ed organizzativo quali:

- possibilità di ridurre la presenza di personale, solo nel caso in cui emerga un temporaneo aumento di infermieri rispetto al numero di pazienti ricoverati, sempre rispettando i minimi assistenziali.
- possibilità di disporre di operatori provenienti da altre UO assimilabili per competenza.

Al personale infermieristico e tecnico che aderisce alle POA sarà riconosciuto un compenso individuale orario lordo di Euro 30/ora con oneri riflessi a carico dell'Ente ed è da intendersi quale orario effettuato a fronte di chiamata in servizio oltre l'orario dovuto e cioè oltre l'orario previsto dalla programmazione preventiva del turno di servizio.

ALBO PRETORIO

La volontarietà con emissione di un bando del dipendente che accede alle prestazioni è da intendersi prioritariamente all'interno dell'U.O di appartenenza per poi estendersi in caso di necessità e di disponibilità all'interno del Dipartimento specifico e/o Aree Omogenee ed infine all'interno degli Stabilimenti Ospedalieri e/o Servizi Distrettuali in Area Vasta.

Non possono partecipare alle POA gli infermieri o i tecnici di Radiologia medica che usufruiscono:

- Legge 104;
- Part Time
- 150 ore (motivi di studio)

Per poter partecipare alle POA sono indispensabili le seguenti caratteristiche:

- appartenenza al Profilo Professionale di Infermiere e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
- essere in servizio con rapporto di lavoro, indeterminato o determinato, a tempo pieno;
- non aver beneficiato di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di lavoro, escluse le ferie, comprese le assenze per distacco sindacale e per malattia contratta durante il periodo feriale (1° giugno 30° settembre) ovviamente antecedente alla prestazione aggiuntiva richiesta.
- essere esente da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal Medico Competente (esonero turnazione);

Nel caso in si verificano particolari condizioni di necessità ed esigenze di oggettiva indifferibilità, il Dirigente delle Professioni Sanitarie Inf/Ost con provvedimento motivato può autorizzare prestazioni aggiuntive anche ai soggetti sopra esclusi.

La programmazione ed il controllo delle POA è di competenza del Dirigente delle Professioni Sanitarie Inf/Ost. o del Dirigente Prof. Tecnico Sanitarie, il coordinatore e la PO sono responsabili della gestione dei turni mancanti.

I criteri da utilizzare nella gestione dei turni sono:

1. le assegnazioni dei turni di servizio deve avvenire nel rispetto del criterio di rotazione del personale della UO e Dipartimento;
2. il dipendente che è formalmente in ferie o in permesso retributivo non può contestualmente effettuare prestazioni aggiuntive;
3. il personale che si rende preventivamente disponibile in caso di rifiuto per due volte anche non consecutivamente verrà cancellato dall'elenco del personale che partecipa alle POA;
4. il tetto massimo individuale è di un turno aggiuntivo settimanale, di norma non inferiore alle 6 ore e fino ad un max 15-18 ore/mese;
5. le ore settimanali di lavoro, comprensive della prestazione aggiuntiva, non devono comunque mai superare le 48 ore medie settimanali di cui al punto 4.
6. il limite massimo dell'orario mensile può essere aumentato nell'impossibilità di trovare altra soluzione (scelta motivata);
7. rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 161/2004 (rispetto delle 11 ore di riposo solo per le UU.OO H24);
8. l'istituto delle prestazioni aggiuntive non potrà comunque essere utilizzato per aprire nuovi servizi.

Il presente accordo disciplina i criteri per l'individuazione e la partecipazione degli operatori allo svolgimento di prestazioni aggiuntive in tutte le unità operative Ivi compresa la dialisi la cui peculiarità, qualora riscontrata, potrebbe comportare la futura sottoscrizione di specifiche norme integrative.

Ascoli Piceno 8 agosto 2018